amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 4/2024

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sańchez-Mesa Martĭnez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

La disciplina riformulata del trattamento fiscale dei plusvalori generati dalle società sportive professionistiche

di Laura Letizia

(Professoressa associata di Diritto tributario, Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli)

e Ottavio Nocerino

(Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli)

Sommario

1. Delimitazione del tema d'indagine. – 2. Un'opportuna precisazione preliminare: il distinguo tra plusvalenze e ricavi. – 3. Le modalità di determinazione della plusvalenza. – 4. Il momento realizzativo. – 5. Il meccanismo del frazionamento. – 6. La cessione anticipata e onerosa del contratto di un atleta professionista. – 7. I conseguenti effetti fiscali. – 8. Il nuovo trattamento impositivo delle plusvalenze da "cessione". – 9. La ragione sottesa. – 10. Considerazioni conclusive.

Abstract

The new tax regime of capital gains realized by professional sports clubs following the onerous transfer of the rights to the exclusive use of the performances of their athletes provides for the possibility of paying them in installments into five tax periods. However, the reformulated TUIR rule does not appear effective due to negative management results which determine the absence of taxable income to be subjected to taxation.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review*

ISSN 2036-7821

1. Delimitazione del tema d'indagine.

Il d.l. n. 75/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", è intervenuto, tra l'altro, sul co. 4 dell'art. 86 Tuir.

Infatti, il suo art. 33, posto nel Capo III - "Disposizioni in materia di sport"[1], ha introdotto una disciplina fiscale rinnovata per le plusvalenze patrimoniali realizzate dalle società sportive professionistiche quando trasferiscono a titolo oneroso i diritti all'utilizzo esclusivo delle prestazioni di propri atleti. Nella specie, il termine di minimo possesso del "bene", da cui gli indicati plusvalori conseguono, risulta incrementato di un anno (passando da uno a due) al fine di essere ammessa alla imputazione frazionata per quote costanti fino ad un quinquennio. La stessa disposizione ha previsto poi alla lett. *b)* del co. 1 un trattamento tributario riservato alle cessioni in questione, differenziandolo riguardo alla natura del corrispettivo e all'esercizio in cui si realizzano.

Il regime delle plusvalenze indicate è, pertanto, il tema affrontato nell'indagine, apparendo meritevole di considerazioni, sebbene sia trascorso un po' di tempo da quando, nell'agosto del 2023, il "decreto P.A. *bis*", con modifiche, è stato convertito dalla l. n. 112/2023.

In particolare, l'aspetto critico da cui le riflessioni muovono è che l'intervento modificativo sul comma della norma del d.P.R. n. 917/1986 determina un'operazione, quella di frazionamento delle plusvalenze, che non appare significativa qualora una

---

* Pur nell'elaborazione comune, i paragrafi 1, 6, 7, 8, 9, 10 sono di Laura Letizia e i paragrafi 2, 3, 4, di Ottavio Nocerino.

[1] Il decreto ha apportato innovazioni ulteriori riguardanti il contesto sportivo. L'art. 36-*bis*, infatti, ha modificato l'art. 10, co. 1, n. 20), del "decreto Iva" ricomprendendo tra le attività esenti dall'imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica, incluse quelle didattiche e formative, purché rese a persone che le esercitano e sempreché provengano (anche) dagli enti dilettantistici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 36/2021. Ancora, l'art. 37 è intervenuto sull'art. 9 del d.l. n. 4/2022, prorogando il credito d'imposta al 50 per cento volto a compensare le spese sostenute da società e associazioni dello sport, iscritte al registro Coni e operanti nei settori giovanili nell'ambito delle discipline ammesse ai Giochi olimpici. Questa misura, prorogata dall'art. 4 del d.l. n. 113/2024, riguarda gli investimenti compiuti dal 10 agosto al 15 novembre di quest'anno in campagne pubblicitarie, anche sotto forma di sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre per le discipline olimpiche o di enti sportivi. Tali investimenti, oltre a dover rispettare prefissati limiti quantitativo-dimensionali, devono essere compiuti da lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali. Il d.lgs. n. 75 cit. prevedeva, inoltre, l'applicazione dell'aliquota Iva al 5 al cento per i corsi rivolti all'attività sportiva invernale, erogati da soggetti iscritti in appositi albi, regionali o nazionali, svolti anche in forma organizzata in base all'individuazione operata dalle Federazioni di riferimento, riconosciute dal Coni. Tuttavia, l'aliquota ridotta dell'imposta non è stata confermata in sede di conversione in legge del decreto, bensì dall'art. 3 del d.l. n. 113 cit. e purché le prestazioni non siano interessate dall'esenzione che opererà fino al 31 dicembre 2024, in ragione delle modifiche di cui all'art. 5, co. 15-*quater*, del d.l. n. 146/2021. Dopo la data indicata, le prestazioni rese dagli enti sportivi a favore di soci, associati e tesserati rientreranno nel regime di esclusione. In merito L. LETIZIA, *Dall'esclusione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività non commerciali degli enti associativi*, in *Giur. imp.*, 2021, 4, p. 50 ss.

ISSN 2036-7821

società del professionismo non presenti materia imponibile a fronte di risultati negativi di gestione.
In effetti, la suddivisione di plusvalori nell'esercizio in cui l'indicata contribuente li abbia conseguiti e nei successivi, purché non oltre il quarto, ammessa nel caso in cui possegga il bene da più di tre anni, non sembra conveniente, quantomeno sul piano finanziario in caso di risultati negativi di bilancio e, piuttosto, parrebbe più utile l'operazione di assorbire, attraverso compensazioni, le perdite fiscali[2].
Al proposito, l'art. 84, co. 1, del Tuir dispone che lo scomputo delle perdite pregresse avviene in diminuzione del reddito per l'intero importo che può trovare capienza nei redditi dei periodi di imposta successivi. A sua volta, il co. 3 della stessa norma individua definiti limiti per il relativo utilizzo, dato che tali perdite possono essere compensate dal reddito eccedente quello minimo, senza limiti temporali, sempreché entro l'80 per cento del reddito imponibile in ciascun periodo d'imposta[3].

2. Un'opportuna precisazione preliminare: il distinguo tra plusvalenze e ricavi.

Prima di entrare in *medias res*, appare necessario segnalare che le plusvalenze costituiscono una fattispecie reddittualmente rilevante, la cui *ratio* può essere sovrapponibile a quella sottesa ai ricavi.
Entrambe esprimono, infatti, componenti positive reddituali attraverso cui far concorrere alla determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo la variazione di valore maturato dai beni entrati a far parte nel complesso patrimoniale ascrivibile all'imprenditore nel corso del periodo di permanenza nella sua struttura organizzata.
La differenza sostanziale tra i ricavi e le plusvalenze promana, in effetti, dalla non coincidente tipologia di beni da cui le due componenti promanano.
Difatti, mentre i ricavi conseguono dalla dismissione dei "beni merce", le plusvalenze si realizzano in concomitanza alla fuoriuscita di tutti i restanti beni relativi all'impresa, ossia quelli strumentali e meramente patrimoniali.
Al riguardo, l'art. 86, co. 1, del Tuir dispone, con formula inequivoca, che le plusvalenze originano da vicende che concernono, per l'appunto, «beni […] diversi da quelli la cui cessione determina il conseguimento di un ricavo».

3. Le modalità di determinazione della plusvalenza.

[2] Cfr. A. GERMANI - F. ROSCINI VITALI, *Plusvalenze sui calciatori frazionate soltanto per la parte in denaro*, 6 luglio 2023, in *gdctax.it*.
[3] Specifica il principio contabile OIC 25 - "Imposte sul Reddito" che il beneficio connesso a una perdita fiscale ha natura di beneficio futuro d'incerta realizzazione, non di credito verso l'Erario, in quanto per utilizzarlo occorrono redditi imponibili a venire.

ISSN 2036-7821

Una plusvalenza realizzata mediante una cessione a titolo oneroso[4] si determina contrapponendo il corrispettivo pattuito, in denaro o in ragione del valore normale riferibile a manifestazioni differenti di utilità economiche pervenute nel patrimonio del soggetto alienante in sostituzione e a reintegro del bene fuoriuscito, e il suo valore fiscalmente riconosciuto.

Il valore della controprestazione ricevuta in ragione di accordi pattuiti non va assunto nella sua intera misura ma preventivamente decurtato dalle spese di carattere accessorio sostenute in connessione allo svolgimento di attività direttamente connesse alla dismissione del bene o alla percezione dell'indennizzo.

L'identificazione di queste spese avviene in virtù di nessi aventi una correlazione diretta con l'evento realizzativo della plusvalenza e tra questi, a titolo indicativo, si annoverano le spese per perizie e intermediazioni, quelle legali in ragione di attività di assistenza contrattuale oppure relative ad arbitrati od oneri tributari. Dette spese non costituiscono, dunque, componenti negativi autonomi, bensì in forza del rapporto di connessione intima con l'evento realizzativo, sono attratte all'interno della componente reddituale principale con cui, inevitabilmente, ne condivideranno il trattamento fiscale.

In particolare, il coinvolgimento delle stesse nel computo della plusvalenza si estrinseca con la relativa imputazione diretta sul corrispettivo pattuito, la qual cosa conduce alla riduzione, per compensazione, dell'ammontare di riferimento da impiegare ai fini del suo computo[5].

Tralasciando, in quanto poco pertinenti al tema in disamina, le ipotesi peculiari di realizzo da risarcimento o autoconsumo, dall'assegnazione ai soci e, più in generale, da destinazioni aventi finalità estranee all'esercizio d'impresa, l'evento da cui usualmente consegue il realizzo di una plusvalenza è rappresentato dalla cessione onerosa di un bene, a seguito della quale l'alienante percepisce, appunto, un corrispettivo, in denaro o in natura, tale da controbilanciare il sacrificio economico subito a seguito dell'avvenuto trasferimento[6].

La controprestazione tipicamente consiste nel versare una determinata somma di denaro, il cui ammontare deve essere espressamente documentato nell'accordo negoziale intercorso tra le parti. Ciò avvenendo, la determinazione del valore di

[4] Sui profili tributari delle categorie corrispettività, onerosità, liberalità e gratuità, cfr. V. FICARI, *Corrispettività, onerosità e gratuità nella fiscalità di impresa*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2018, 2, 247 ss.

[5] L'attrazione degli oneri accessori direttamente imputabili all'operazione realizzativa determina, in caso di esenzione della plusvalenza, che tali spese concorreranno a ridurre l'ammontare del provento, in tutto o in parte esente, e non saranno deducibili autonomamente. Similmente, in presenza di imputazione frazionata della plusvalenza, anche tali spese non autonomamente deducibili, esplicheranno i connessi effetti riduttivi sull'imponibile per quote annuali costanti.

[6] Sul concetto, di recente, F. PAPARELLA, *Il contributo di Augusto Fantozzi e di Andrea Fedele in tema di plusvalenze nel reddito d'impresa,* in *Dir. prat. trib.*, 2019, 2, p. 49 ss. Si veda, anche e da tempo, A. FANTOZZI, *Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze,* in *Riv. dir. fin.*, 1965, I, p. 462 ss.

ISSN 2036-7821

realizzo non pone difficoltà particolari, trattandosi di una mera presa d'atto dell'ammontare oggettivo della somma pattuita, quale corrispettivo, a fronte di un dato trasferimento.
Nel caso poi che il corrispettivo sia stato pattuito in valuta estera, l'art. 110, co. 2, del Tuir rinvia al co. 2 dell'art. 9, parte prima, disponendo che lo stesso va tradotto in unità di conto nazionale secondo il cambio del giorno di percezione o, in alternativa, in quello del giorno antecedente più prossimo. Qualora non siano disponibili gli indicati cambi giornalieri, la traduzione avverrà considerando i cambi medi del mese di percezione (di sostenimento per le spese accessorie di diretta imputazione).
Infine, ricorrendo l'ipotesi che il corrispettivo contrattualmente pattuito a fronte del trasferimento di un bene non preveda il pagamento di una determinata somma di denaro, bensì una prestazione consistente nel trasferimento di un altro bene o diritto, lo schema negoziale del rapporto subirà una modifica incisiva denotando un'operazione permutativa che, al di là della sostituzione del prezzo in denaro con il reciproco trasferimento della cosa o del diritto, condivide con la compravendita l'appartenenza alle operazioni di trasferimento a titolo oneroso.
L'art. 1552 c.c. definisce efficacemente il negozio permutativo, un contratto tipico di alienazione «avente per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro», ben evidenziando il tratto che lo tipizza rispetto all'altro e consistente nel fatto che lo scambio non avviene dietro il corrispettivo di un prezzo.
Attesa la natura di tale contratto e tenuto conto altresì che non costituisce un suo elemento necessario l'assoluta equipollenza di valore dei beni o diritti reciprocamente scambiati da un contraente all'altro, è possibile che l'operazione preveda la corresponsione di un conguaglio in denaro da parte di uno dei contraenti al fine di assicurare un equilibrato assetto dei rapporti tra gli stessi intercorrenti.
Le caratteristiche brevemente descritte del contratto traslativo, consensuale e a effetti reali, consentono di ricondurlo a pieno titolo all'interno della fattispecie realizzativa delle cessioni a titolo oneroso. Questa conclusione è avvalorata, implicitamente, dalla circostanza che il legislatore tributario in sede di disciplina della quantificazione dell'ammontare della plusvalenza realizzata, di cui all'art. 86, co. 3, Tuir ha impiegato, in luogo del termine "prezzo", quello di "corrispettivo", suscettibile di ricomprendere ogni possibile operazione di trasferimento oneroso, ancorché la controprestazione ricevuta non abbia assunto o abbia assunto solo in parte una connotazione monetaria, come tipicamente si riscontra nel prezzo. Pertanto, mentre l'operazione permutativa viene appieno inquadrata, la struttura unitaria dell'operazione lasciata in secondo piano e, in effetti, la disciplina del reddito d'impresa la scompone in due cessioni distinte, entrambe rilevanti sul piano fiscale.

ISSN 2036-7821

Quanto alla possibile e, anzi, piuttosto ricorrente ipotesi in cui la controprestazione ottenuta assuma una configurazione mista, cioè costituita dall'attribuzione di un bene o un diritto e dalla corresponsione di una somma di denaro a titolo di conguaglio per ristabilire l'equilibrio patrimoniale, la presenza di una componente monetaria nella controprestazione non determina alterazioni alla meccanica del computo del valore di realizzo del bene fuoriuscito. Difatti, ricorrendo la circostanza, indipendentemente dall'incidenza e dal rilievo assunto dalla componente monetaria della prestazione, occorre incrementare (o decrementare) *sic et simpliciter* al valore normale attribuito al bene o al diritto ottenuto, l'ammontare della somma di denaro ricevuto o riconosciuto a titolo di conguaglio.

Sostanzialmente, l'inquadramento autonomo delle due prestazioni, in base alla disciplina recata al co. 2 dell'art. 86 Tuir, lascia in ombra il nesso funzionale tra le stesse intercorrente che caratterizza, invece, un negozio giuridico unitario sul piano della disciplina civilistica.

Dalla visione disgiunta discende l'astratta idoneità di ambedue le disposizioni a ingenerare effetti realizzativi di plusvalori fiscalmente significativi, là dove il valore normale di ciascuno dei beni pervenuti alle controparti risultasse superiore al valore fiscalmente riconosciuto ai beni da ciascuna di esse trasferiti.

La portata della considerazione legislativa separata delle prestazioni correlate risulta ancor più evidente alla luce del regime di favore in punto di determinazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate attraverso operazioni permutative, indicato nell'ultima parte del co. 2 dell'art. 86 Tuir, il cui ambito applicativo non subisce alcun restringimento pur se, all'interno di una delle due prestazioni, dovesse riscontrarsi una componente monetaria di entità tale da indurre a una riqualificazione della fattispecie quale contratto di compravendita.

Il mancato richiamo, quantomeno esplicito, al negozio permutativo da parte del legislatore tributario consente altresì di ricondurre nel suo perimetro alcune operazioni atipiche, quali lo scambio di beni contro prestazioni di servizi fuoriuscenti dal paradigma civilistico del particolare negozio, in quanto non avente tipicamente a oggetto lo scambio di beni (effetto reale del contratto)[7].

La disposizione agevolativa cui ci riferiva consiste in un regime di sostanziale neutralità per le operazioni permutative riguardanti beni suscettibili d'ingenerare plusvalenze contro beni ammortizzabili, disposto nell'ultima parte del co. 2 dell'art. cit.

Più nello specifico, qualora il corrispettivo della cessione di un bene sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili e questi, a loro volta, siano complessivamente iscritti in bilancio al medesimo valore a cui risultava iscritto il bene ceduto, la disciplina positiva fornisce la possibilità di rinviare il realizzo della plusvalenza, al punto da

[7] Art. 1376 c.c.

ISSN 2036-7821

rendere sostanzialmente neutrale in punto di determinazione del reddito d'impresa, assegnando al computo della plusvalenza unicamente la corresponsione del conguaglio monetario, se pattuito[8].

Al ricorrere dei presupposti per beneficiare della sospensione degli effetti realizzativi connessi alla dismissione del bene, la permuta fornisce il veicolo giuridico mediante il quale si consente di trasferire i beni in regime di neutralità, la qual cosa comporta - da un lato - la mancata emersione con consequenziale sottoposizione al prelievo delle plusvalenze latenti del bene - da un altro - l'intervento del connesso principio di continuità dei valori che richiede di assegnare al bene (ammortizzabile) pervenuto a seguito dell'operazione di scambio, il valore fiscalmente riconosciuto al bene trasferito.

L'elemento logico sottostante la richiamata misura è quello di favorire il reinvestimento delle risorse economiche, sprigionatesi con la realizzazione del plusvalore del bene estromesso dal patrimonio, in fattori della produzione destinati ad assumere un ruolo strumentale nello svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa. La stessa, pertanto, configura una disposizione funzionale a promuovere operazioni di rafforzamento del tessuto produttivo, nel rispetto di un fondamentale canone direttivo indicato dal legislatore delegante della precedente riforma tributaria[9].

L'indicata misura opera ancorché il bene trasferito non sia concretamente impiegato nello svolgimento dell'attività caratteristica, prescrivendo, quale condizione per la neutralità dell'operazione, il carattere di bene ammortizzabile solo a quello ricevuto a titolo di controprestazione.

Come premesso, la norma di *favor* è stata introdotta senza il richiamo al contratto di permuta e, più genericamente, sull'assunto che la controprestazione del trasferimento di un bene patrimoniale consista in altro bene da impiegare quale fattore strumentale della produzione caratteristica.

Questa modalità d'inquadramento dei presupposti per beneficiare della misura agevolativa consente di ricondurre nell'alveo della disposizione qualsiasi operazione di scambio con riferimento alle quali sussista il richiamato elemento rilevante. Sicché, l'eventuale pattuizione di un conguaglio monetario in misura tale da pregiudicarne l'inquadramento nello schema civilistico della permuta, non preclude al regime di continuità dei valori di ricevere piena e incondizionata applicazione.

La disposizione in esame, nello specifico, consente il godimento del trattamento "neutrale", anche se all'operatore economico permutante siano stati corrisposti una pluralità di beni, purché il corrispettivo conseguito a fronte del bene ceduto sia costituito «esclusivamente da beni ammortizzabili».

[8] Essenzialmente, ai fini determinazione della plusvalenza, la richiamata disposizione fa sì che al bene ottenuto a titolo di corrispettivo possa essere assegnato il valore in precedenza assegnato al bene trasferito.

[9] Art. 2, n. 16, l. n. 825/1971.

ISSN 2036-7821

Al di fuori dell'ipotesi in questione, la determinazione delle plusvalenze scaturenti da operazioni permutative che produce una dismissione di beni diversi dai "beni merce" rientra nei criteri ordinari del raffronto del corrispettivo pattuito, da stabilire sulla base del valore normale ex art. 9 del Tuir riferito al bene ricevuto, e il costo non ammortizzato del bene trasferito[10].

4. Il momento realizzativo.

Il co. 4 dell'art. 86 Tuir dispone in materia d'imputazione temporale delle plusvalenze e, al riguardo, prevede una disciplina duplice.

Una ordinaria, stante la quale l'imputazione al periodo delle plusvalenze segue i criteri usuali stabiliti per la generalità dei componenti di reddito, un'altra agevolativa volta a disporre, al ricorrere di una serie di presupposti e a seguito dell'esercizio di un'opzione operata dal contribuente, la possibilità d'imputare in quote costanti nel tempo la componente reddituale nell'esercizio di realizzo e nei successivi ma non oltre il quarto.

In sostanza, la disposizione di carattere generale non ha indicato alcun criterio specifico di attribuzione temporale delle plusvalenze limitandosi, piuttosto, al riferimento del periodo del loro assoggettamento ad imposizione.

Al proposito, l'ultima parte del comma uno dell'art. 83 del Tuir rinvia ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti nei principi contabili nazionali e internazionali in concreto adottati dall'imprenditore, anche in deroga alle disposizioni successive in materia di reddito d'impresa, comprese quelle racchiuse nei primi due commi dell'art. 109 Tuir[11].

Tanto precisato, per le imprese diverse dalle microimprese, al fine d'individuare il momento di avvenuto realizzo delle plusvalenze ottenute a seguito della cessione di beni occorre considerare i criteri d'imputazione temporale definiti dai pertinenti principi contabili adottati.

In particolare, il documento OIC 34 dispone per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali al par. 23 ("Rilevazione dei ricavi per la vendita di beni") che l'operazione di dismissione deve essere temporalmente riferita al momento in cui si verifica l'avvenuto trasferimento sostanziale di rischi e benefici connessi all'operazione di vendita e risulta attendibilmente determinabile l'ammontare del

[10] L'amministrazione finanziaria nella circ. n. 32 del 22 settembre 1980, avendo riscontrato una convergenza sostanziale della connotazione legislativa del valore normale fornita dall'art. 9, co. 3, del Tuir, al principio di libera concorrenza indicato dall'OCSE in materia di prezzi di trasferimento, già suggeriva il ricorso ai criteri dell'Organismo internazionale, pur mancando una norma interna per il riferibile recepimento.

[11] Per più ampie considerazioni in ordine al rapporto di dipendenza rafforzata, cfr. O. NOCERINO, *Riflessioni sul rapporto tra il bilancio di esercizio e la determinazione del reddito d'impresa fiscalmente significativo*, in *Dir. prat. trib.*, 2020, I, 1465 ss.

ISSN 2036-7821

corrispettivo[12]. Invece, per quanto concerne i soggetti che adottano nella redazione dei propri bilanci il documento IAS 18 al par. 14 ("Vendita di merci") fornisce il criterio d'imputazione temporale per la cessione di beni, disponendo che lo stesso debba essere ascritto al periodo in cui l'impresa abbia trasferito rischi significativi e benefici connessi alla loro proprietà all'acquirente e non eserciti più il livello continuativo e usuale di attività associate con la proprietà, nonché il controllo effettivo sulla merce venduta. Inoltre, è necessario che l'ammontare dei ricavi possa essere valutato attendibilmente e risulti probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione verranno fruiti dall'impresa. Quanto ai costi, sostenuti o da sostenere con riguardo all'operazione, occorre che siano anch'essi attendibilmente determinati.

In merito poi all'individuazione del momento realizzativo connesso al trasferimento di beni immateriali (diritti di brevetto industriale o di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e simili), la soluzione viene offerta dal principio guida di redazione del bilancio di competenza, come specificato nei riferibili principi contabili nazionali[13] o internazionali[14], occorrendo imputare il realizzarsi di queste operazioni traslative al periodo in cui, secondo l'assetto degli accordi intervenuti, l'operazione si è perfezionata.

Da ultimo, potrebbero insorgere qualche problematicità in presenza di accordi negoziali che prevedano clausole di aggiustamento del prezzo, stante le quali quota parte del corrispettivo per la cessione di un determinato bene risulti "condizionato" al verificarsi di accadimenti futuri quali, ad es., i risultati aziendali conseguiti dal cessionario per effetto del suo impiego economico[15].

Appare evidente che, qualora la definizione puntuale del corrispettivo dovesse avvenire nell'ambito dello stesso periodo d'imposta in cui si registra il trasferimento, che tale vicenda non prospetti particolari complicanze poiché da immettere nel solco della disciplina generale.

Al contrario, se la determinazione in questione viene definita in un periodo d'imposta successivo a quello di trasferimento del bene, occorrerà un esame attento dei contenuti dell'accordo che a ciò ha dato luogo per poter individuare il momento in cui la plusvalenza possa considerarsi realizzata.

---

[12] Queste condizioni vanno desunte sulla base degli accordi negoziali intercorsi tra le parti. Significativamente, il par. 25 del medesimo documento individua l'avveramento del trasferimento dei benefici quando «la società trasferisce alla controparte la capacità di decidere dell'uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva. I benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene. Quindi i benefici sono trasferiti al cliente quando lo stesso può disporre liberamente, rivendendoli in totale e completa autonomia, concedendoli in affitto o utilizzandoli nella propria produzione».

[13] **Cfr. OIC 11, *Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati*, 30 maggio 2005.**

[14] Il par. 14 del documento IAS 18 ("Ricavi") prevede i criteri d'imputazione temporale dei ricavi per vendita merci ed è richiamato dai documenti IAS 16 ("Immobili, impianti e macchinari"), 38 ("Attività immateriali") e 40 ("Investimenti immobiliari").

[15] Tali clausole contrattuali intervengono di frequente in materia di trasferimento di beni produttivi complessi, quali aziende, diritti di brevetto, marchi e simili.

ISSN 2036-7821

Come è stato prospettato, nell'eventualità che l'intera misura del corrispettivo della cessione risulti parametrata sulla base di circostanze quali-quantitative che assumeranno fenomeni a venire, l'imputazione della plusvalenza deve essere temporalmente riferita al periodo nel corso del quale il corrispettivo assuma i connotati dell'oggettiva determinabilità[16].
Diversamente, laddove l'accordo negoziale preveda tanto la determinazione di un corrispettivo base a fronte del bene trasferito, quanto la possibilità, al verificarsi di accadimenti futuri, di procedere a suoi aggiustamenti (per effetto d'incentivi, di premi di risultato e clausole similari) - fermo restando una verifica specifica rispetto a ciascun caso concreto - quello provvisoriamente quantificato può fornire un parametro sufficientemente obiettivo, tale da consentire l'imputazione della plusvalenza nel periodo in cui può assumersi di competenza in ragione delle regole di imputazione temporale richiamate. Naturalmente, potranno intervenire integrazioni successive riguardanti la determinazione del corrispettivo che daranno luogo a sopravvenienze attive, se incrementative, oppure passive, se decrementative.

5. Il meccanismo del frazionamento.
Come segnalato, il co. 4 dell'art. 86 Tuir in presenza di plusvalenze realizzatesi a seguito di atti di cessione onerosi e indennizzi risarcitori, consente - sempreché i beni trasferiti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni - di ripartirne l'imputazione per quote costanti nell'esercizio di avvenuto realizzo e nei successivi, purché non oltre il quarto.
Le ragioni che hanno indotto il legislatore tributario a prevedere una simile disposizione sottendono alla considerazione che i plusvalori assumono rilievo fiscale o, meglio, le variazioni di valore del bene trasferito, la cui formazione abbia interessato un prolungato arco temporale.
Ciò premesso, l'insorgenza di variazioni maturate nel tempo e in un istante puntuale, oltre che il confluire conseguente di esse nella determinazione di un unico periodo d'imposta (quello di avvenuto realizzo), implica un aggravio della misura del prelievo ovvero, seppur in presenza di un prelievo proporzionale, un impegno finanziario significativo per far fronte alla misura complessiva del tributo.
Rispetto poi al funzionamento del meccanismo, occorre precisare che la condizione della durata minima triennale del possesso - ridotto a un biennio per le società sportive professionistiche, come si evidenzierà di qui a poco - va intesa letteralmente, ossia quale "arco di tempo", il cui computo, sul piano della prescrizione, implica di considerare l'art. 2963 c.c.

[16] Cfr. E. ZANETTI, *La tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda. Disciplina generale e casi particolari*, in *Il fisco*, 2010, 1, 1625 ss.

ISSN 2036-7821

6. La cessione anticipata e onerosa del contratto di un atleta professionista.

Delineate le linee essenziali della tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa, si compiono di seguito specifiche considerazioni per quelle realizzate a seguito della cessione dietro corrispettivo del diritto all'utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta da parte di una società professionistica a un'altra del medesimo contesto[17].

Si tratta della "cessione del cartellino"[18] che avviene tipicamente nel calcio e che implica, prima della scadenza naturale di un contratto di lavoro sportivo, il trasferimento di un tesserato a un altro datore dell'ambito, fermo il rispetto, quale fonte integrativa, delle modalità indicate dalla Federazione di riferimento della disciplina praticata.

Nella specie, il trasferimento in questione per realizzarsi richiede una serie di "adempimenti", in ossequio a moduli federali che, sinteticamente, richiedono la stipula, per iscritto e a pena di nullità, del contratto di cessione tra la società di provenienza e quella di destinazione dell'atleta che, facendo riferimento sempre allo sport indicato, viene denominato "Variazione di tesseramento per calciatori professionisti"[19]. Ancora, è necessario che cedente e cessionaria redigano e alleghino un documento assoggettato all'imposta di bollo, in cui si evidenzino sia l'importo che le modalità concordate del prezzo dell'operazione ("Documento di variazione di tesseramento"). In ultimo, occorre che la società d'arrivo e l'atleta redigano un modulo specifico nel quale si indica la misura del compenso, quello che l'atleta deve corrispondere al proprio agente e il termine di scadenza del rapporto contrattuale, ferma restando la possibile presenza di clausole accessorie.

Il negozio plurilaterale in questione rientra nello schema classico della cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. del c.c.[20], in quanto si tratta di una

---

[17] Per il trattamento fiscale dei corrispettivi in questione relativamente al settore dilettantisco, cfr. L. LETIZIA, *La tassazione delle attività sportive dilettantistiche*, Torino, 2023, 160 ss.

[18] Il trasferimento in questione, prima del d.lgs. n. 36/2021, come integrato dal d.lgs. n. 163/2022, trovava disciplina all'art. 5, co. 2, l. n. 91/1981. La norma, rubricata "Cessione del contratto", prevedeva che le parti potessero apporre un termine risolutivo al rapporto di lavoro fissando, quale limite di tempo massimo, un quinquennio e tale periodo temporale è tutt'ora rimasto invariato. Si ricorda che le limitazioni alla libertà contrattuale degli atleti del professionismo sono state abrogate dall'art. 16 della l. n. 91 cit. e poi, in via definitiva, dal d.l. n. 485/1996. Invece, l'art. 31 della "Riforma dello sport", ha abrogato il vincolo sportivo (e il premio di formazione tecnica) ancora presente nel dilettantismo, sebbene sia stato prorogato di un ulteriore anno dal d.l n. 89/2024 per i tesseramenti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

[19] Da ultimo, la F.I.G.C. nel *Comunicato ufficiale n. 226/A del 24 maggio 2024* ha indicato i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento relativi alla stagione sportiva in corso e alle società di Serie A, B e C.

[20] Per una ricognizione storica dell'istituto, cfr. R. CLARIZIA, *La cessione del contratto. Artt. 1406-1410*, Milano, 2005. Con specifico riferimento al calcio si veda, in particolare, E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. civ.*, 1984, p. 1067 ss. Sui riverberi di natura tributaria della cessione del contratto, tra i primi, S. SAMMARTINO, *La cessione del contratto (diritto tributario)*, in *Enc. giur.*, VI, Roma, 1993, 425 ss. Cfr. altresì G. FRANSONI, *La cessione del contratto*, in *Riv. dir. trib.*, 161 ss.

ISSN 2036-7821

successione, a titolo derivativo, della cedente nella posizione giuridica della cessionaria.

Nella specie, la società originaria cede alla nuova, con l'adesione dello sportivo[21], la propria posizione contrattuale e, in particolare, le trasferisce il diritto ad avvalersi delle sue *performance* agonistiche. Ciò trovava espressa confermava nell'art. 5, co. 3, della l. n. 91/1981, non più in vigore, laddove era ammessa tale cessione, prima della scadenza del contratto, da una società sportiva a un'altra. Dunque, non si è di fronte a una novazione dell'obbligazione precedente, pur se è possibile apportare modifiche al contratto rispetto a quello precedente[22].

In ambito calcistico, le N.O.I.F. individuano limiti dettagliati alla cessione di che trattasi e uno di questi preclude che un giocatore possa trasferirsi più di tre volte in altri *club* durante la stessa stagione sportiva. Le norme federali indicano, ancora e tra l'altro, che il trasferimento può essere a titolo definitivo oppure temporaneo e che deve avvenire in periodi prestabiliti annualmente dal Consiglio federale.

Il contratto di cessione, in ogni caso, può essere anche temporaneo[23]. Ricorrendo la fattispecie, un atleta della società cedente viene "prestato" a un'altra per una stagione sportiva e, una volta conclusa, ne implicherà il ritorno a svolgere le prestazioni nella squadra originaria, a meno che il contratto con la cessionaria non sia rinnovato.

Il prestito in questione, inoltre, può essere oneroso o gratuito, nonché prevedere il diritto o obbligo di riscatto del cartellino[24].

Vi è, peraltro, un'ulteriore opzione utilizzata, di solito, per i trasferimenti dei giovani giocatori provenienti da squadre non nazionali, e che determina - da un lato - l'esercizio del diritto di riscatto a opera del *club* d'arrivo che intenda trattenerli a fronte del versamento di una somma di danaro precedentemente concordata - d'altro lato - l'esercizio del contro-riscatto a opera del *club* originario per far ritornare presso di sè l'atleta, ugualmente corrispondendo una cifra previamente pattuita.

Ancora, il diritto di *recompra* determina che due società si accordino e una di esse ceda all'altra un proprio giocatore riservandosi il diritto di riacquistarlo in seguito a titolo definitivo, a fronte del versamento di un corrispettivo[25]. L'operazione è intesa a favorire i giovani e talentuosi giocatori a cui non possono essere offerte immediate opportunità di competere come titolari nella prima squadra della cedente; se poi questi atleti continuano a dimostrare le proprie capacità agonistiche, il *club* originario può esercitare l'opzione.

---

[21] Art. 102 N.O.I.F.

[22] Consiglio di Stato, parere n. 5285/2012, 11 dicembre 2012.

[23] Art. 103 N.O.I.F.

[24] Art. 103, co. 3-*bis*, N.O.I.F.

[25] Art. 102, co. 4, N.O.I.F. In merito S. TRETTEL - S. VERNA, ***Il nuovo diritto di recompra nel calcio italiano: aspetti fiscali e contabili***, il ***fisco***, 2019, 25, p. 2465.

ISSN 2036-7821

A ogni modo, tutte le operazioni segnalate sono suscettibili di generare componenti positivi dei redditi societari[26] trattandosi di plusvalenze patrimoniali realizzate a titolo oneroso.

7. *I conseguenti effetti fiscali.*

Sul versante tributario, la cessione di cui si sta argomentando implica l'intervento dell'art. 86, co. 1, lett. *a*), del Tuir. Si tratta, infatti, di un'operazione che genera una plusvalenza patrimoniale per la cedente[27] determinata dal corrispettivo versatole dalla cessionaria per acquisire il diritto a utilizzare le prestazioni dell'atleta ceduto, succedendogli in ogni ulteriore diritto e obbligo connesso.

L'operazione è equiparabile alla cessione di un bene, è dotata di un'autonoma utilità economica ed è idonea – come premesso – a generare un plusvalore rilevante ai fini Ires e Irap, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 5, co. 1 e 11, co. 3, del d.lgs. n. 446/1997[28].

---

[26] Agenzia delle Entrate, risol. 19 dicembre 2001, n. 213/E, nonché circ. 20 dicembre 2013, n. 37/E. In dottrina, F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, il *fisco*, 2011, 2, p. 311 ss.

[27] Ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 917/1985, le plusvalenze patrimoniali fanno riferimento ai ricavi ottenuti dai beni di proprietà dell'impresa diversi da quelli attraverso cui si generano ricavi e le stesse sono determinate dalla differenza positiva tra il corrispettivo di vendita e il costo non ancora ammortizzato. Nel caso di una cessione del rapporto contrattuale con un atleta, la società di appartenenza realizza una plusvalenza laddove l'ammontare riconosciuto dalla società acquirente risulti superiore al valore iscritto in bilancio. In linea di principio, si genera una plusvalenza quando il prezzo di vendita di un bene risulta andar oltre il valore netto contabile, calcolato quale differenza tra costo storico e fondo di ammortamento alla data del trasferimento. Dunque, la plusvalenza è una componente positiva del reddito. In tema G. FALSITTA, *Studi sulla tassazione delle plusvalenze*, Milano, 1991, *passim*; M. MICCINESI, *Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993, *passim*.

[28] Cass., sez. trib., n. 5068/2024. Il caso affrontato era relativo a un ricorso presentato da una società calcistica fondato su due motivi, dei quali si basava sulla circostanza che la cessione di un calciatore non costituiva per la cessionaria né il realizzo di un plusvalore riferito a beni strumentali né una fattispecie qualificabile cessione del contratto. La contribuente, infatti, era subentrata in un preesistente contratto dell'atleta, acquisendo solo i diritti a risolverlo e a stipulare uno nuovo. Dunque, non si generava una plusvalenza rilevante ai fini della determinazione della base imponibile Irap (artt. 5 e 11, co. 3, d.lgs. n. 446/1997), bensì un provento straordinario, da indicare alla voce E del conto economico (art. 2425 c.c.). In sostanza, la ricorrente reputava che le somme versate al *club* originario rappresentassero il corrispettivo della conclusione *ante tempus* del contratto d'ingaggio, a cui ne seguiva un altro diverso. Il secondo motivo riguardava la circostanza che il provento era da attrarre nella gestione straordinaria e, quindi, non incidente sulla base imponibile Irap. La Corte, richiamando la decisione della Corte di giustizia europea 15 dicembre 1995, proc. C-415/93 ("sentenza Bosman") e l'evoluzione dei rapporti società calcistiche/giocatori, ha segnalato che gli stessi terminano nel periodo indicato nei riferibili contratti conseguendo che, una volta conclusi, la società originaria non può vantare alcun diritto. Diversamente per le cessioni riguardanti calciatori "non svincolati", si configura un'operazione economica, il cui oggetto è il diritto all'utilizzo esclusivo delle loro prestazioni, da inquadrare tra i beni immateriali strumentali e ammortizzabili ex art. 68, co. 2, d.P.R. n. 917/1986 e, pertanto, idonei a produrre plusvalenze (o minusvalenze) rilevanti ai fini delle menzionate imposte. Per ogni approfondimento si rinvia ad A. CONTRINO, *Sull'imponibilità ai fini Irap dei plusvalori derivanti dalla cessione onerosa del "cartellino" dei giocatori*, in *Riv. dir. trib. on line*., 4 luglio 2024.

ISSN 2036-7821

L'oggetto del contratto, nel dettaglio, va fatto rientrare nel novero dei beni immateriali "atipici" sul piano patrimoniale[29], strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ammortizzabili e suscettibili di un trasferimento che può determinare, appunto, plusvalenze[30].

Ancora più puntualmente, l'oggetto in questione va incluso nella categoria residuale "beni diversi dai beni-merce"[31], non esaurendo istantaneamente la propria utilità[32] e, in specie, tra i beni strumentali a svolgere l'attività imprenditoriale[33].

Dal negozio delineato occorre distinguere la cessione a "parametro zero" che configura, comunque, un'alienazione sinallagmatica e non meramente gratuita, poiché le contraenti conseguono vicendevolmente costi e benefici. Sul piano fiscale, questo contratto determina la possibile deduzione delle minusvalenze generate ex 101 Tuir[34], mentre per la cessionaria la possibilità di detrarre l'Iva assolta a monte. Il corrispettivo pattuito tra le parti può essere rappresentato, ad es., dall'accollo ad opera dell'acquirente del pagamento di retribuzioni pregresse che la venditrice deve all'atleta ceduto, quale controprestazione, esprimendo il contratto in tal modo un carattere oneroso e di utilità economica da sottoporre a tassazione[35].

Sempre in tema di compravendita, occorre ricordare che sebbene il prezzo rappresenti un elemento essenziale del negozio, la dottrina ha evidenziare che l'assente previsione

---

[29] Sulla configurazione che la compravendita di un atleta determina l'immissione nel patrimonio dell'impresa di un bene immateriale "atipico", si rinvia ad A. CONTRINO, *Rilevazioni nel bilancio d'esercizio e ricadute sul reddito imponibile delle società sportive dei trasferimenti (onerosi, gratuiti e a parametro zero) di calciatori professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 2019, p. 278 ss.

[30] *Ex multis*, Cass., nn. 24588/2015, 9433/2019, 50658/2024, 2376/2023 e 5068/2024. Per gli interventi della dottrina, cfr. G. LUSCHI - G. STANCATI, *Aspetti fiscali della "cessione dei calciatori", con particolare riguardo al regime Irap*, in *Rass. trib.*, 1999, p. 1742 ss.; G. INGRAO, *L'imponibilità ai fini dell'Irap dei proventi connessi alla cessione degli atleti da parte delle società sportive*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, 9, p. 527 ss.; M. PROCOPIO, *Irap e società calcistiche professionistiche: la rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti sportivi*, in *Dir. prat. trib.*, 2009, 2, p. 20331 ss.; G. PIZZONIA, *Le immobilizzazioni immateriali nelle imposte dirette: il caso dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori*, in *Rass. trib.*, 2011, 5, p. 1217 ss.; C. SOTTORIVA, *Considerazioni in merito al trattamento fiscale ai fini Irap delle plusvalenze nell'ambito delle società di calcio professionistiche*, in *Dir. prat. trib.*, 2012, 4, p. 637 ss.

[31] Per una lettura diversa P. BORIA, *Irrilevanti le minusvalenze per cessione senza corrispettivo del contratto di calciatori*, in *GT- Riv. giur. trib.*, 2019, p. 405. La natura di bene strumentale del diritto di utilizzazione della prestazione sportiva e, in particolare, di quella calcistica, quale "funzione servente" dell'atleta a raggiungere gli obiettivi aziendali, determina l'impossibilità di qualificare il "cartellino" come bene-merce, oggetto tipico dell'attività d'impresa. Per tale profilo, tuttavia, occorrerebbe considerare l'arco temporale di utilizzazione dell'atleta. E, invero, se l'acquisto è avvenuto «a cavallo di due esercizi al fine di valorizzarlo e cederlo a breve», il bene potrebbe trovare corretta configurazione nell'ambito dei beni-merci e produrre ricavi. Nel caso, invece, che il trasferimento rappresenti un investimento durevole e servente l'attività d'impresa, il diritto deve essere collocato tra i beni strumentali immateriali idonei a generare plusvalenze e minusvalenze rilevanti fiscalmente. Per queste considerazioni A. CONTRINO, *La rilevanza impositiva di "proventi" e "oneri" generati da operazioni di calciomercato*, in *Riv. dir. trib.*, 2020, 3, p. 213.

[32] Sul punto E. FANTOZZI - F. PAPARELLA, *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Padova, 2019, p. 186.

[33] Al riguardo, per tutti, F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale*, Torino, 2008, p. 122.

[34] Cass. civ., sez. V, n. 2146/2019.

[35] Corte giust. trib., Il grado, Liguria, sez. 2, n. 546/2023.

ISSN 2036-7821

del corrispettivo della cessione di un bene non riconduce necessariamente l'operazione al di fuori di essa e si fa riferimento, in particolare, alle alienazioni delle *discommodities*, per le quali, negandosi la causa donativa e, più in generale la gratuità della cessione, l'attenzione è posta al "diverso" vantaggio che l'alienante consegue dalla cessione di un determinato bene[36].

8. Il nuovo trattamento impositivo delle plusvalenze da "cessione".

Composti gli aspetti di maggior rilievo rispetto all'argomento in trattazione, si passa all'analisi dell'art. 33. d.l. "P.A-bis", nella versione definitiva contenuta nel Tuir.

A una prima lettura, la norma denota profili d'interesse contenendo la nuova disciplina fiscale del provento che una compagine professionistica può ritrarre cedendo a un'altra un proprio atleta e da cui va sottratta, quantomeno per il settore calcistico, la quota di ammortamento[37] del cartellino, iscritto nello Stato patrimoniale del bilancio d'esercizio, quale voce dell'attivo, tra i "Diritti pluriennali alle prestazioni di un professionista"[38]. Tali diritti, perciò, coincidono con il valore d'acquisto del cartellino e si contabilizzano con ulteriori costi, quali i premi e bonus, sussistenti anche per gli acquisti di atleti il cui contratto sia in scadenza.

---

[36] Così F. PAPARELLA, *Il regime fiscale della cessione del contratto dei calciatori senza corrispettivo e la deducibilità delle minusvalenze*, in *Riv. dir. sport*., 2021, 1, 149. In merito anche D. STEFANI, *Profili fiscali della cessione del "cartellino" del calciatore: il concetto di onerosità nelle cessioni a "costo zero"* (*nota a Cass., sez. trib., 8 ottobre 2020, n. 21701*), in *Riv. trim. dir. trib*., 2021, 2, 423 ss.

[37] Si tratta del procedimento contabile con il quale il costo pluriennale di un calciatore, formato, appunto, dal prezzo del cartellino e dai compensi corrisposti agli agenti, è ripartito considerando il termine di durata del contratto. La F.I.G.C. ha recepito le modifiche intervenute sul *Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*, in vigore dalla stagione sportiva in corso, nel *Manuale delle Licenze UEFA* del 2023. Tra queste, le quote ammortamento del cartellino di un professionista vanno calcolate «in misura sistematica in relazione alla durata del contratto originario, fino a un massimo di 5 anni». Tale novità, indicata nell'*Appendice VII*, è stata intesa a circoscrivere gli artifizi contabili che possono alterare le competizioni sportive, laddove le società stipulano contratti di durata superiore al periodo indicato per ammortizzare il valore del cartellino su più esercizi e ridurne l'incidenza complessiva sugli ammortamenti. Per ciò che concerne le svalutazioni, il regolamento ha precisato che il valore netto contabile di un calciatore va «ad *impairment*, per la stima del valore recuperabile nel periodo di riferimento», qualora la società lo abbia ceduto temporaneamente per un importo inferiore alle quote di ammortamento del periodo. Relativamente a operazioni di scambio di calciatori tra società con trasferimenti "in direzioni opposte" e determinanti plusvalenze «il richiedente la licenza deve valutare se […] vanno considerati come operazioni […] ai sensi del presente regolamento» e, in tal caso, per il calcolo del ricavo derivante da una cessione in uscita e dai costi di acquisto per quello in entrata, occorre l'applicazione dei principi dell'*International Accounting Standard* 38, di cui ai par. 45 - 47. Per di più, nel calcolare il profitto da cessione dei diritti pluriennali dell'atleta in uscita, «il ricavo non può superare il valore netto contabile del costo di acquisizione nel bilancio del richiedente la licenza, rettificato per tenere conto dell'eventuale esborso netto pagato nel contesto dell'operazione di scambio». Ancora, i costi di acquisizione dell'atleta entrante vanno capitalizzati «al massimo al valore contabile del calciatore uscente, rettificato per tenere conto dell'eventuale esborso netto pagato nel contesto dell'operazione di scambio».

[38] Nelle immobilizzazioni immateriali vanno anche indicati i marchi (colori sociali; stemma; loghi; denominazione del *club*), ogni altro diritto di proprietà, registrato e protetto (segni distintivi) o, ad es., le concessioni di servizi comunali per usufruire dell'impiantistica sportiva.

ISSN 2036-7821

Nel conto economico, invece, va riportata la quota d'ingaggio riferita ai costi di produzione che, per la società acquirente, in relazione alla durata del contratto, costituisce un costo di gestione.
Un'operazione di trasferimento avviene, usualmente, nel corso dell'apertura di apposite "finestre" temporali ove la società cedente prova a individuare il momento più opportuno affinché lo realizzi alle migliori condizioni economiche possibili sul mercato (*player trading*); la stessa, peraltro, può produrre ovviamente minusvalenze, da determinare ex art. 101, co. 1, Tuir, seguendo gli stessi criteri indicati per le plusvalenze.
A ogni modo, la riformulata previsione tributaria dispone che il termine minimo di possesso del bene, oggetto di cessione, necessario alle società professionistica per usufruire della rateizzazione dei plusvalori maturati in un dato periodo d'imposta, è biennale. Diversamente, la disciplina previgente disponeva che le società potessero ripartire l'imposizione fiscale sino a (massimo) cinque periodi d'imposta relativamente alle plusvalenze riferite a beni posseduti almeno da un anno.
Ne consegue che, a seguito della modifica normativa, il periodo temporale suddetto è stato aumentato affinché la cedente, ai fini della determinazione del reddito, possa distribuire le plusvalenze conseguite in quote costanti nell'esercizio in cui li ha realizzati e fino ai quattro successivi.
L'opzione per questa ripartizione viene rimessa al contribuente e occorre che la stessa risulti dalla dichiarazione dei redditi, purché presentata; in carenza, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito societario per l'intero ammontare nell'esercizio in cui realizzata.
Da quanto detto emerge, pertanto, la permanenza di un trattamento fiscale espressamente riservato agli incrementi di valore in commento, così come previsto del resto per altre tipologie di società e, più ampiamente, per gli enti commerciali, laddove l'art. 86, co. 4, del Tuir dispone che il periodo minimo di possesso di un bene non debba essere, in questi casi, inferiore a un triennio.
Inoltre, la norma nell'ultimo capoverso prevede un nuovo periodo: le società professionistiche che cedono i diritti all'utilizzo esclusivo delle prestazioni dei propri atleti e realizzano plusvalenze possono beneficiare del meccanismo agevolativo consistente nella ripartizione in quote costanti nel corso (massimo) di un quinquennio. Ciò, tuttavia, opera solo per la parte corrispondente in modo proporzionale al corrispettivo conseguito in denaro. La parte residua, invece, concorrerà a formare il reddito societario nell'esercizio in cui realizzata.
In definitiva, la possibilità di diluire l'ammontare della plusvalenza nel periodo segnalato è stata circoscritta dal legislatore.

9. La ragione sottesa.

ISSN 2036-7821

L'obiettivo sottostante questa parte aggiunta al co. 4 cit. è rivolto a escludere dalla disposizione di favore operazioni "sviate" e finanziariamente "fittizie", vale a dire rivolte a generare plusvalenze in modo artefatto nel momento in cui una società del professionismo ceda propri atleti *a* o li scambi *con* un'altra società professionistica.
In particolare, attraverso la c.d. ipervalutazione dei cartellini, dolosamente si alterano i risultati di bilancio, dato che le plusvalenze patrimoniali di beni relativi all'impresa – come evidenziato – concorrono a incrementare l'utile di esercizio, ovvero a ridurre la perdita, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui si realizzano.
Attraverso le plusvalenze richiamate, quindi, una società sportiva in modo simulato cede a un'altra il diritto alle prestazioni di un proprio atleta a corrispettivi particolarmente elevati. Una volta, poi, che il contratto con l'altra società si conclude, la cedente contabilizza un provento artefatto.
Peraltro, vi è anche la tecnica delle plusvalenze incrociate o a specchio che avviene quando due società sportive l'una all'altra e viceversa si cedono atleti a "prezzi" uguali ma superiori a quelli di mercato. I due *club*, dunque, attribuiscono al cartellino dei loro tesserati un valore maggiore per conseguire introiti significativi nei conti economici. Una volta avvenute le cessioni, le società registrano le plusvalenze a bilancio innalzando la componente attiva del conto economico, senza (o con minimi) spostamenti di liquidità[39]. Se poi il valore attribuito da ciascuna ai propri sportivi non risulta coincidente, le differenze sono regolate da conguagli in denaro.
La pratica in questione, piuttosto diffusa e facilitata dalla clausola di *recompra*, di cui si è accennato, è stata oggetto, tra l'altro, di un accertamento da parte della Consob[40] che, valutando alcune poste di bilancio di una squadra di calcio di serie A, ha ritenuto, in base alla disciplina IAS 38 (par. 45 - 47), che gli scambi di giocatori devono essere intesi come permute, non quali operazioni indipendenti, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma[41].
Senza entrare nel merito della questione, va evidenziato come svariate vicende giudiziarie balzate agli onori della cronaca e non solo recente[42], abbiano fatto emergere la non marginalità del fenomeno laddove diverse squadre, cedendo i diritti in questione a cifre considerevoli, ne hanno sfruttato il valore ridotto in bilancio, facendo risultare un artificioso realizzo di plusvalenze. Il tutto, peraltro, con mancato rispetto delle clausole generali di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio indicate, a livello nazionale, dal co. 2 dell'art. 2423 c.c.

---

[39] F. CRIMI - S. CRIMI, ***Gestione delle società sportive e profili penalistici: reati societari, fallimentari e tributari***, in A. GUARDAMAGNA (*a cura di*), *Diritto dello Sport. Profili Penali*, Milano, 2009, p. 332. In merito altresì F. BAVA, *Plusvalenze a specchio nel calcio da porre in essere alle condizioni di mercato*, 1° giugno 2024, in *eutekne.info*.

[40] Del. n. 22858/2022.

[41] Sempre il *Manuale Licenze* 2023 della UEFA, proprio per evitar plusvalenze incrociate, è stato interessato da modifiche, recepite poi alla F.I.G.C. il 30 ottobre dello stesso anno. Cfr. *Comunicato ufficiale* n. 11/A.

[42] Infatti, sin dalla fine degli anni '90 le società ricorrevano a tale prassi, rendendo necessario l'intervento del legislatore con "il decreto Salva calcio".

ISSN 2036-7821

Al fine di arginare il fenomeno, la F.I.G.C. nelle *Raccomandazioni contabili* e in osservanza alle N.O.I.F., ha definito un sistema di controlli articolato sulle gestioni societarie per vigilare sulla redazione corretta dei bilanci delle società, oltre che su ulteriori comunicazioni sociali e, in particolare, ha delegato al Co.Vi.So.C. il controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sull'osservanza dei principi di "corretta gestione"[43]. Al controllo interno, si aggiungono una serie di requisiti che le stesse devono possedere sulla base del *Financial Fair Play Regulation*, tra i quali emerge il *Break-Even Requirement* (equilibrio ricavi/spese nel corso di un triennio), introdotto nel 2010 e, di recente, arricchito dal *Football Earnings Rule*, sì da fargli conseguire "sostenibilità finanziaria" mediante verifiche maggiormente adeguate (anche) sui costi che sostengono per trasferire giocatori.

10. Considerazioni conclusive.

Si è evidenziato come i bilanci di esercizio delle società sportive prevedano la voce "Diritti alle prestazioni pluriennali di un calciatore professionista"[44], acquistabili da una società diversa dall'originaria stipulando un contratto di cessione del rapporto in essere, eventualmente anche con atleti appartenenti al vivaio o a una squadra dilettantistica, nel caso in cui gli stessi sottoscrivano il primo contratto da professionisti. Una società, dunque, può reperire la risorsa economica ingaggiando calciatori "svincolati" o acquistando il diritto alle loro *performance* dal *club* a cui risultano legati sulla base di un contratto di lavoro in atto.

Le operazioni in questione per la cedente determinano prima della scadenza del contratto una plusvalenza se il valore della cessione sia superiore a quello contabile; a livello finanziario, ogni operazione genera un credito e un'entrata successiva. Diversamente, per la cessionaria un debito con successiva uscita.

L'istituto della cessione del contratto, inoltre, determina per la società acquirente l'immediato utilizzo del diritto alle prestazioni sportive di un'atleta nel caso in cui si tratti di un trasferimento a titolo definitivo; inoltre, il "diritto" va considerato un bene immateriale di natura patrimoniale, dato che attribuisce alla nuova società la possibilità di utilizzarne le prestazioni in via esclusiva lungo l'intera durata del contratto[45] e in quanto trattasi di un bene connotato da un utilizzo durevole.

La cessione può anche essere temporanea e, se ciò accade, il periodo temporale deve essere esattamente predeterminato, così come le relative condizioni economiche, in un accordo scritto tra la cedente e la cessionaria[46]. La FIFA, al riguardo. ha definito che la durata minima di una cessione (l'intervallo di tempo tra due finestre di calciomercato) e quella massima (un anno), precisando pure che la data di scadenza deve cadere in

[43] Art. 80 N.O.I.F.
[44] Voce *B.I.8.*
[45] M. MANCIN, ***Il bilancio delle società professionistiche***, Padova, 2009, p. 148.
[46] Art. 10, co, 1, *Regulations on the Status and Transfer of Players*,

ISSN 2036-7821

una "finestra" indicata dalla Federazione del *club* cedente. Nulla osta a una possibile estensione del termine di durata di un contratto, purché si osservi quella minima e massima e l'atleta vi acconsenta per iscritto[47].

Ancora, il costo sostenuto per l'acquisto da parte della cessionaria, oltre agli oneri accessori[48], va iscritto nell'Attivo dello Stato patrimoniale alla voce B.1 "Immobilizzazioni immateriali"[49], da ammortizzare in ogni esercizio rispetto alle residue possibilità di utilizzazione[50].

Il criterio di ammortamento di questi diritti, nel rispetto del principio di prudenza, è quello della ripartizione del costo «[…] in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società»[51].

In effetti, la possibilità di cedere i diritti alle prestazioni sportive di determinati atleti ad altre società, italiane o meno, è un *asset* patrimoniale importante per le società professionistiche, sebbene gli incrementi nei ricavi che esse realizzano siano dati, tra l'altro, dagli introiti da gare (proventi da cessione di biglietti e abbonamenti), da quelli pubblicitari e da sponsorizzazioni, nonché da diritti televisivi e dalla capitalizzazione dei costi del vivaio[52].

In ogni caso, la plusvalenza in disamina genera un artificioso incremento dei proventi e, come osservato, neutralizza le eventuali perdite d'esercizio, evitando procedure di liquidazione giudiziale, o altre di carattere concorsuale o che regolano uno stato di crisi, oltre agli interventi della giustizia, non solo sportiva.

Tuttavia, se le operazioni di cessione si compiono a valori economicamente incongrui, il prezzo dello scambio viene sovrastimato: la cedente ottiene una maggiore plusvalenza, parzialmente o del tutto fittizia, e migliora il patrimonio netto, mentre la cessionaria iscrive nell'attivo patrimoniale un valore sovrastimato con maggiori costi nel futuro, cioè un maggiore impatto negativo (minori utili o maggiori perdite) sul periodo di durata del contratto. L'originaria cessionaria provvederà poi ad una successiva dismissione ad un corrispettivo tale da generare, a sua volta, una nuova

---

[47] Cfr. F.R. FIMMANÒ, *L'abuso di player trading: il caso delle "plusvalenze fittizie" nelle società di calcio professionistico*, in cortedeiconti.it, 2022, 5, p. 85.

[48] Si pensi, ad es., alla commissione che viene data all'agente sportivo coinvolto nell'operazione.

[49] Art. 2423-***ter*** c.c. Al riguardo, cfr. altresì la *Raccomandazione contabile F.I.G.C. n. 1 - Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*. La voce, nella specie, è la 4 - "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" o, se l'ammontare è significativo, occorre una voce specifica.

[50] Art. 2426, n. 2, c.c. Il criterio di ammortamento è rivolto alla «ripartizione del costo del diritto […] in quote costanti per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società cessionaria e comunque per un tempo non superiore a cinque anni». La raccomandazione contabile n. 10 della F.I.G.C. in tema, conformemente al principio contabile n. 24 dell'OIC, afferma l'impossibilità di procedere ad ammortizzazioni per periodi che vadano oltre la durata massima del contratto, mentre ciò è possibile "prudenzialmente" per periodi inferiori.

[51] *CII-Ammortamento*, Raccomandazione contabile n. 10 della F.I.G.C.

[52] Gli introiti da gare, ex art. 74-*quater*, co. 1, "decreto Iva" sono incisi all'imposta in modo ordinario, ricomprendendo la Tabella C allegata, gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque eseguiti; lo stesso avviene per il trasferimento di atleti, e per i diritti televisivi, in quanto equiparati ai diritti d'autore dall'art. 3, co. 2, n. 2, del medesimo d.P.R. n. 633/1972, oltre che per proventi di natura pubblicitaria e da sponsorizzazione.

ISSN 2036-7821

plusvalenza. In tal modo, entrambe le società aumentano l'utile (o riducono la perdita)[53].

Il ricorso alle plusvalenze fittizie determina, in effetti, una sorta di spirale: il diritto alle prestazioni sportive di un giocatore acquistato dalla cessionaria viene iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni al costo (elevato) di acquisto e, come tale, sottoposto ad ammortamento in quote costanti nel corso della durata del contratto, pur se rappresenta un costo per la società[54], la quale si troverà costretta a realizzarne nuove per ripianare le perdite di fine esercizio[55].

Il tutto, ovviamente, determina comportamenti antigiuridici e l'emersione di reati di natura penal-tributaria**,** quali la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'emissione di fatture false o l'omesso versamento di imposte sui redditi o Iva[56], presupposti per la responsabilità da reato degli enti[57].

Disvelare le condotte irregolari descritte non è però agevole, dato che il "valore" di ciascun atleta non viene definito in parametri predeterminati, trattandosi di una contrattazione compiuta in un libero mercato. La FIFA, in ogni caso, sta pensando d'introdurre un algoritmo con cui attribuire a ciascun calciatore a livello mondiale un "valore equo"[58], il più possibile oggettivo[59].

Per concludere, i due interventi sul co. 4 dell'art. 86 Tuir hanno limitato la possibilità di frazionare su più esercizi le plusvalenze maturate dalle società sportive, per cui: *i*) solo quelle biennali contribuiscono a formarne il reddito per godere della tassazione diluita in cinque esercizi; *ii*) il periodo di possesso minimo dell'*asset* viene ampliato.

Quanto alle plusvalenze fittizie, per evitarle, la norma dispone che quelle realizzate attraverso la cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta

---

[53] M. RUBINO DE RITIS, *Società di calcio: plusvalenze fittizie e contratti U.F.O. (Unidentified Footballer Object)*, in *Giust.civ.com*, 2023, 3, 12.

[54] Art. 2425, lett. *b*), c.c.

[55] P. BUSARDÒ, *Il bilancio delle società di calcio professionistiche: trattamento contabile del parco giocatori***, in** *Riv. dott. comm***.**, 2004, 6, p. 1313.

[56] Artt. 2, 8, 10-*ter*, d.lgs. n. 74/2000.

[57] Art. 25-*quinquiesdecies*, l. n. 517/2019. La norma, introdotta nel d.lgs. n. 231/2001, ha ampliato la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti a quelli tributari, estesa ulteriormente dal d.lgs. n. 75/2020 in osservanza della direttiva UE n. 2017/1371. Va comunque segnalato il recente d.lgs. n. 87/2024 di revisione del sistema sanzionatorio tributario che vede quale principio cardine quello di proporzionalità. Sul canone, cfr. C. BUCCICO, *L'applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni tributarie*, in *Dir. prat. trib. int*. 2020, 3, 933 ss.

[58] L'IFRS 13, par. 9, definisce il *fair value* «come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione».

[59] Invero, sin dal 2013, il *Centre International d'Etude du Sport* per determinare i valori di mercato dei trasferimenti dei calciatori professionisti utilizza un metodo statistico con conseguente "modello", tenendo conto di diverse variabili riferite a *club*, giocatori e stagioni sportive. In merito, cfr. R. POLI - R. BESSON - L. RAVENEL, *Statistical Modeling of Football Players' Transfer Fees Worldwide*, in I*nt. J. Financial Stud.*, 2024, *12*(3), 93.

ISSN 2036-7821

«concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata».
Ne consegue che le somme percepite dalle società professionistiche vanno suddivise in due quote: quella relativa al corrispettivo conseguito in denaro è da sottoporre alla tipica rateizzazione in quote costanti; quella restante formerà il reddito nell'esercizio in cui la plusvalenza viene realizzata.
Eppure, non pare che il distinguo tra le plusvalenze realizzate in denaro o attraverso uno scambio di atleti, penalizzando quest'ultime sul versante fiscale, riesca a comporre la problematica evidenziata o, meglio, non pare che il legislatore sia riuscito a prevedere una norma efficace a contrastare le plusvalenze fittizie. Probabilmente, occorreva prima rimediare alla perdurante problematica della sostenibilità dei conti delle società professionistiche[60]. Per arginare questi incrementi "gonfiati" di valori, quanto meno a livello dell'ordinamento sportivo, si dovrebbero individuare criteri che individuino dei *range* di valore per i corrispettivi da cessione e acquisizione[61].

[60] Cfr. A. GERMANI - S. ROSCINI VITALI, *Plusvalenze nel calcio: la correzione non va al cuore del problema*, in *ntplusfisco ilsole24ore*, 4 luglio 2023.
[61] CR. F. R. FIMMANÒ, *L'abuso di player trading: il caso delle "plusvalenze fittizie" nelle società di calcio professionistico*, cit., p. 95.

ISSN 2036-7821